

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Fabio Badasci e cofirmatari per la modifica degli art. 28 e 39 della Legge sulle strade (illuminazione pubblica)

del 29 gennaio 2014

Le recenti modifiche legislative introdotte nella distribuzione dell'energia elettrica e in particolare l'introduzione del riconoscimento giustificato dell'uso del suolo pubblico a favore anche del Cantone, ci impongono di adeguare la Legge sulle strade.

Fino a oggi nessuno ha mai messo in discussione il ruolo dei Comuni nel garantire l'illuminazione pubblica delle strade cantonali, in quanto solo i Comuni percepivano le entrate della "privativa". Ora, con il recente riconoscimento dato dagli introiti finanziari per questo uso del suolo pubblico a Cantone e Comuni in relazione ai rispettivi metri di strade, si impone la naturale separazione dei compiti.

Per questi motivi si chiede di modificare la Legge sulle strade come proposto qui di seguito:

Art. 28 - b) impianti di illuminazione

~~¹All'interno delle zone edificabili~~ L'illuminazione delle strade **cantonali** è di regola compito del ~~Comuni~~ **Cantone**.

~~²Il Cantone esegue gli impianti nell'interesse della sicurezza della circolazione al di fuori delle zone edificabili;~~ casi particolari possono essere regolati mediante apposite convenzioni **con i Comuni**.

Art. 39 - c) Oneri speciali dei Comuni

¹Delle strade cantonali situate all'interno delle zone edificabili i Comuni devono provvedere:

- alla manutenzione dei marciapiedi, dei sopra e sottopassi nonché degli eventuali percorsi pedonali, compreso il servizio invernale;
- ~~all'esercizio e alla manutenzione degli impianti di illuminazione e, in accordo con il Cantone, di segnaletica luminosa;~~
- alla pulizia del campo viabile, degli impianti di evacuazione delle acque e delle aree verdi;
- alla manutenzione delle aree di parcheggio e delle aree di attesa e di servizio dei mezzi di trasporto pubblico, compreso il servizio invernale;
- alla manutenzione delle opere di arredo urbano e di moderazione del traffico.

²I Comuni devono altresì provvedere alla manutenzione di tutte le opere o impianti da loro realizzati sulle strade cantonali.

³Il Cantone e i Comuni possono regolare mediante delle apposite convenzioni i casi particolari e segnatamente la manutenzione delle opere o degli impianti situati in prossimità delle zone edificabili e/o nelle zone urbane.

Fabio Badasci

Bang - Bergonzoli - Bignasca M. - Campana -
Caverzasio - Celio - Chiesa - De Rosa - Dominé -
Foletti - Franscella - Fraschina - Garzoli - Giudici-
Guerra - Lurati I. - Minotti - Ortelli - Pagani - Pellanda -
Robbiani - Rückert - Sanvido - Seitz - Storni

